

ALLEGATO 3)

alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 29/8/2014

DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

"DELIA REPETTO"

Statuto

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<u>CAPO I</u> <u>ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA</u>

Articolo 1 Origini

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

<u>CAPO II</u> <u>FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO</u>

Articolo 4

Finalità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e principi degli interventi

Articolo 5

Ambito territoriale d'intervento

Articolo 6

Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

<u>CAPO III</u> ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8

Contratti di servizio

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II ORGANI

<u>CAPO I</u> <u>ASSEMBLEA DEI SOCI</u>

Articolo 10

Composizione

Articolo 11

Durata

Articolo 12

Funzioni

Articolo 13

Adunanze

Articolo 14

Convocazioni

Articolo 15

Validità delle sedute

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

Articolo 17

Maggioranze qualificate

Articolo 18

Presidente dell'Assemblea dei soci

Articolo 19

Trattamento economico

Articolo 20

Regolamento di funzionamento

<u>CAPO II</u> <u>ORGANO DI GOVERNO</u>

Articolo 21

Composizione e procedura di nomina

Articolo 22

Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 23

Cessazione dalla carica di Amministratore unico

Decadenza, dimissioni e revoca

Articolo 25

Funzioni

Articolo 26

Convocazione

Articolo 27

Partecipazione del Direttore alle sedute

Articolo 28

Svolgimento delle sedute e delle deliberazioni

Articolo 29

Rappresentanza legale

Articolo 30

Trattamento economico

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31

Composizione e funzionamento

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 32

Pubblicazione delle deliberazioni

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

<u>CAPO I</u> DIRETTORE

Articolo 33

Nomina e trattamento economico

Articolo 34

Attribuzioni

<u>CAPO II</u> <u>ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</u>

Articolo 35 Principi

Articolo 36

Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 37

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 38

Personale

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 39

Patrimonio

Articolo 40

Autonomia contabile e relativo sistema informativo

Articolo 41

Piano programmatico

Articolo 42

Spese in economia

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 43

Servizio di tesoreria

TITOLO VI NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

Articolo 44

Controversie

Articolo 45

Modifiche statutarie

Articolo 46

Durata, fusione ed estinzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Articolo 47

Norma di rinvio

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<u>CAPO I</u> ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

- 1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto n. 7 di Castelfranco Emilia (MO) trae origine dalla trasformazione della "I.P.A.B. Delia Repetto" di Castelfranco Emilia (MO).
- 2. Lo statuto dall'I.P.A.B. di cui al comma 1 stabiliva che "venne eretta ad Ente morale con R.D. 5/5/1887 sotto la denominazione di "Ricovero Ospedale" per le deliberazioni del Consiglio Comunale 6/7/1886 e della Congregazione di Carità 13/5/1887, rese esecutive a norma di legge ed ebbe il proprio regolamento d'amministrazione interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale 5/12/1902 n° 3881 e della Congregazione di Carità in data 8/12/1902 n. 1441. L'Ente venne decentrato dallo E.C.A. ed affidato ad una amministrazione autonoma con R.D. 5/9/1938 e successivamente fu classificato Ospedale di III Cat. con decreto prefettizio 23/8/1939 n. 19760. Giusto il disposto dell'art. 5 dello Statuto 5/5/1887 venne amministrato da quest'ultima. L'Ospedale sorse attraverso il concorso del Comune, delle rendite dell'Istituto, da lasciti o elargizioni da privati. L'Istituzione è stata regolata dalle leggi dello Stato, dalla Regione e dal proprio Statuto".

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

- 1. L' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di seguito denominata "Azienda" ha sede legale in Castelfranco Emilia (MO) in Via Circondaria Nord, 39.
- 2. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
- 3. L'Azienda che assume la denominazione di "Delia Repetto" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 26/5/08, che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'Azienda è disciplinata dalla legge regionale 12 Marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dalla legge regionale 26 Luglio 2013, n. 12 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona", dai successivi atti regionali e dal presente Statuto.

- 2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile, finanziaria e tecnica, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali. Non ha fini di lucro.
- 3. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia, economicità, qualità tecnica, professionale e relazionale, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
- 4. L'Azienda è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

<u>CAPO II</u> FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e principi degli interventi.

- 5. L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi sociali e socio sanitari, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui al successivo articolo 10.
- 6. L'Azienda rappresenta un modello gestionale ed organizzativo di tipo manageriale, teso al conseguimento del risultato attraverso la programmazione delle attività, la definizione di obiettivi, la flessibilità sul piano organizzativo, la multidisciplinarietà delle competenze, la responsabilizzazione gestionale e un controllo sui risultati.
- 7. L'Azienda ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
- 8. L'Azienda riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5

Ambito territoriale d'intervento

1. L'Azienda ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro, ricompresi nel Distretto di Castelfranco Emilia (MO).

Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

1. Sono soci dell'Azienda i seguenti Enti pubblici territoriali:

Comune di Bastiglia (MO)

Comune di Bomporto (MO)

Comune di Castelfranco Emilia (MO)

Comune di Nonantola (MO)

Comune di Ravarino (MO)

Comune di San Cesario sul Panaro (MO)

- 2. I Soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferite all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dall' "I.P.A.B. Delia Repetto" al momento della trasformazione:
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell' "I.P.A.B. Delia Reperto" al momento della trasformazione;
 - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

<u>CAPO III</u> ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

- 1. L'Azienda organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4, di norma, in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
- 2. L'Azienda può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
- 3. L'Azienda può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
- 4. L'Azienda richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
- 5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentale di servizi socio-sanitari e sociali con le modalità stabilite dalla disciplina regionale.
- 6. L'Azienda può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Contratti di servizio

- 1. Il conferimento all'Azienda della gestione di servizi e/o di attività da parte di soci Enti pubblici territoriali, è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.
- 2. Per quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie, il contratto è stipulato congiuntamente con l'A.USL.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

 Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'Azienda promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di verifica sulla qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II ORGANI

<u>CAPO I</u> ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

- L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'Azienda ed è composta dai rappresentanti degli Enti locali soci, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 26/7/2013, n. 12 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 Dicembre 2004.
- 2. A ciascuno dei Soci è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2 dello Statuto.
- 3. I soci possono essere rappresentati da loro delegati. La delega rilasciata dai soci, deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega può essere revocata dal Sindaco che l'ha rilasciata in qualsiasi momento, e comunque non può avere durata superiore al suo mandato.
- 4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

Articolo 11

Durata

 L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'Azienda, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità della carica di Sindaco dei Comuni soci.

Funzioni

- 1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'Azienda e svolge in particolare le sequenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'Azienda;
 - b) nomina l'Amministratore unico;
 - c) revoca l'Amministratore unico, nei casi e con le modalità previste e definite dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisione unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio il cui Presidente viene nominato dalla Regione, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro;
 - e) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività:
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile con le modalità indicate al paragrafo 3 della deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004;
 - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) adotta il proprio regolamento di funzionamento;
 - i) nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente;
 - j) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l'indennità spettante all'Amministratore unico ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile:
 - k) vigila sull'attività dell'ASP garantendo il raggiungimento del pareggio di bilancio ed il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi derivanti dai corrispettivi dei servizi, dalle rette degli utenti e dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniali. Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 della L. R. 26/7/2013, n. 12, gli Enti soci dell'ASP garantiscono, nel rispetto dello Statuto e degli atti convenzionali sottoscritti, la sostenibilità economico-finanziaria dell'ASP e ne assumono la responsabilità esclusiva in caso di perdite;
 - approva, su proposta dell'Amministratore unico il piano di rientro di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), ogni qualvolta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte dai soci in proporzione alle quote di rappresentanza;
 - m) definisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - n) assicura il rinnovo dell'organo di gestione e di revisione contabile alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 Luglio 1994, n. 444;
 - o) adotta gli atti di cui al successivo art. 46.
- 2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Azienda.

Articolo 13

Adunanze

La disciplina delle adunanze è contenuta nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci.

Convocazioni

La disciplina delle convocazioni è contenuta nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci.

Articolo 15

Validità delle sedute

- 1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti almeno quattro soci.
- 2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di almeno tre soci.

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

- 1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza definita dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2 del presente statuto.
- 2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza dei presenti.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono assunte a scrutinio palese.

Articolo 17

Maggioranze qualificate

- 1. Sono valide se adottate a maggioranza dei due terzi delle quote di rappresentanza dei componenti, le deliberazioni relative a:
 - a. nomina del Presidente e del Vice Presidente;
 - b. indirizzi generali dell'Azienda;
 - c. piano programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo e bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - d. nomina e revoca dell'Amministratore unico;
 - e. modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione:
 - f. proprio Regolamento di funzionamento;
 - g. il piano di rientro di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), ogni qualvolta si determini una perdita di esercizio:
 - h. le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile:
 - i. la fusione dell'ASP con altre Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.
- 2. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.

.

Presidente dell'Assemblea dei soci

- 1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente e, in caso di sua assenza, dal componente dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
- 3. Nei casi di cessazione dalla carica del Sindaco nominato Presidente dell'Assemblea, la convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente compete al Vice Presidente.

Articolo 19

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2013 non possono essere erogati compensi o indennità né forme di rimborso comunque denominate per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente dell'Assemblea.

Articolo 20

Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio Regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 17.

<u>CAPO II</u> ORGANO DI GOVERNO

Articolo 21

Composizione e procedura di nomina

- L'Azienda è amministrata da un Amministratore unico nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, scelto tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'Azienda.
- 2. L'Amministratore unico dura in carica cinque anni ed è rinominabile una sola volta. L'Amministratore uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Amministratore, che deve avvenire entro dieci giorni dalla nomina da parte dell'Assemblea dei soci, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli Organi amministrativi di cui alla L. 15/7/1994, n. 444.

Ineleggibilità e incompatibilità

- 1. Non può ricoprire l'incarico di Amministratore unico chi già ricopre il medesimo incarico in altra ASP della Regione.
- 2. Non può essere nominato Amministratore unico chi versa in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Articolo 23

Cessazione dalla carica di Amministratore unico

1. Entro 10 giorni dalla cessazione per qualsiasi motivo dell'Amministratore unico, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore unico.

Articolo 24

Decadenza, dimissioni e revoca

- 1. Secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, l'Amministratore unico decade quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini e nel rispetto della procedura prevista.
- 2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci che vi provvede, secondo i termine e secondo la procedura prevista dalla disciplina regionale. L'Assemblea dei soci nomina il nuovo Amministratore unico entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza.
- 3. Le dimissioni dalla carica dell'Amministratore unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di nomina del nuovo Amministratore unico che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la nomina non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.
- 4. La revoca dell'Amministratore unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e nel rispetto della procedura definita dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

Articolo 25

Funzioni

- 1. L'Amministratore unico risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
- 2. L'Amministratore unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete, in particolare, l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamento di organizzazione;

- d) nomina del Direttore;
- e) proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio;
- f) assegnazione degli obiettivi e delle risorse al Direttore per la gestione operativa e verifica l'andamento quali-quantitativo delle attività;
- g) qualsiasi regolamento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale;
- h) regolamento di contabilità coerente con lo schema tipo definito dalla Giunta Regionale.

Convocazione

1. L'Amministratore unico, su richiesta del Presidente dell'Assemblea dei soci, iscrive all'ordine del giorno delle proprie sedute gli argomenti da trattare.

Articolo 27

Partecipazione del Direttore

1. Alle sedute dell'Amministratore unico partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 28

Svolgimento delle sedute e delle deliberazioni

- 1. Le sedute dell'Amministratore unico non sono pubbliche.
- 2. L'Amministratore unico non può adottare deliberazioni nelle quali abbiano interessi propri o di familiari fino al quarto grado.

Articolo 29

Rappresentanza legale

- 1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) sovrintende al regolare funzionamento dell'Azienda ed in particolare all'esecuzione degli atti;
- b) partecipa senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea dei soci;

Articolo 30

Trattamento economico

 All'Amministratore unico può spettare, se deciso dall'Assemblea dei soci, una indennità di funzione sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina regionale, nonché spetta il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina regionale vigente.

<u>CAPO III</u> ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31

Composizione e funzionamento

- 1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore a trenta milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'organo di revisione contabile è costituito da un Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a trenta milioni di euro; in questo caso il Revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci.
- 2. I componenti dell'Organo di revisione contabile vengono scelti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
- 3. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
- 4. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 Giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta. L'Assemblea dei soci dell'ASP assicura il rinnovo dell'organo di revisione contabile alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli Organi amministrativi di cui alla L. 15/7/1994, n. 444.
 - Nel caso l'Assemblea dei soci non provveda alla nomina nei termini previsti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 della citata L. n. 444 del 1994.
- 5. All'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina regionale.
- 6. L'Assemblea dei soci stabilisce il compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione contabile con la stessa delibera di nomina.
- 7. Non possono essere nominati revisori dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
- 8. Nei casi in cui l'organo di revisione contabile è costituito da un collegio, al Presidente spetta un compenso pari a quello stabilito per gli altri componenti maggiorato del 20 per cento, in misura comunque non superiore ai compensi massimi stabiliti dalle norme regionali di riferimento.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 32

Pubblicazione delle deliberazioni

- Fatto salvo quanto previsto dalle norme statali in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione, tutte le deliberazioni dell'ASP sono pubblicate in apposito albo istituito presso la sede dell'Azienda.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i documenti contabili dell'Azienda sono pubblicati nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa regionale in materia.
- 3. Una sintesi dei documenti contabili costituenti il Bilancio consuntivo d'esercizio (Stato patrimoniale e Conto Economico articolati per "macro classi") predisposta a cura del Direttore è, ad avvenuta approvazione del medesimo, pubblicata per giorni 10 consecutivi, entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione, nell'Albo Pretorio dei Comuni soci.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

<u>CAPO I</u> IL DIRETTORE

Articolo 33

Nomina e trattamento economico

- 1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore unico con atto motivato, anche al di fuori della dotazione organica dell'Azienda, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
- 2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto, rinnovabile, di durata non superiore a quella dell'Amministratore unico che lo ha nominato, così come previsto dalla normativa regionale in materia.
- 3. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore unico.
- 4. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dall'Amministratore unico nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l'Amministratore unico designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Attribuzioni

- 1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore unico, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dallo stesso Amministratore. Al Direttore competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati che sono riservati all'Assemblea dei soci ed all'Amministratore unico.
- 2. Il Direttore propone all'Amministratore unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'Azienda.
- 3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Azienda definisce requisiti, funzioni e compiti del Direttore.

<u>CAPO II</u> <u>ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</u>

Articolo 35

Principi

- 1. L'attività amministrativa dell'Azienda è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
- 2. L'attività dell'Azienda si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 36

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua responsabilità gestionale, individua e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 37

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi, è disciplinata con regolamenti di competenza dell'amministratore unico, che disciplinano, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
- 2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Azienda deve, tra l'altro, indicare le qualifiche previste e contenere la disciplina generale della gestione del personale.

3. Il regolamento di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle norme statali, e contrattuali di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Personale

- 1. Il personale già dipendente della I.P.A.B. di cui all'articolo 1 conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata dell'Ente di provenienza, fino all'individuazione ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.
- 2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'Azienda si applica il CCNL del comparto "Regioni ed Autonomie Locali".
- 3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 37, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 39

Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai beni dell'IPAB di cui all'art. 1 , dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili effettuati dai soci, ovvero dalle acquisizioni successive.
- 2. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.
- 3. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile;
- 4. Ai sensi dell'art. 5 della L. R. 26/7/2013, n. 12 l'Assemblea dei soci, nell'ambito del Piano Programmatico di cui all'art. 41 dello Statuto dell'ASP, approva e rende pubblico un piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio dell'ASP, coi contenuti indicati nella citata normativa regionale.
- 5. Nell'ambito del piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio dell'ASP di cui al precedente comma 4, l'ASP programma gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul proprio patrimonio.

Autonomia contabile e relativo sistema informativo

- L'Azienda adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi
 ed alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le Aziende Pubbliche
 di Servizi alla Persona.
- 2. In particolare il sistema informativo contabile dell'Azienda è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica, per centri di costo e responsabilità, utile all'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 41

Piano programmatico

- 1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 Novembre di ogni esercizio, su proposta dell'amministratore unico, con riferimento ai tre esercizi successivi deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali articolati in programmi e progetti.
- 2. All'interno del Piano Programmatico dovrà risultare quanto di seguito indicato:
- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
- f) indicatori e parametri per la verifica;
- g) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti;
- h) programma degli investimenti da realizzarsi e modalità di finanziamento;
- i) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.
- 3. Col Piano Programmatico viene approvato anche il piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio di cui al precedente articolo 39.

Articolo 42

Spese in economia

La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito Regolamento.

TITOLO V SERVIZO DI TESORERIA

Articolo 43

Servizio di tesoreria

1. L'Azienda si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione deliberata dall'amministratore unico, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'Azienda.

TITOLO VI NORME GENERALI E FINALI

Articolo 44

Controversie

Nel caso di controversie tra soci sull'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto la soluzione è
demandata ad un arbitro nominato dal presidente del Tribunale di Modena. L'arbitrato è disciplinato dalle
norme del codice di procedura civile.

Articolo 45

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 46

Durata, fusione ed estinzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

- 1. L'Azienda ha durata illimitata.
- 2. La fusione dell'Azienda "Delia Repetto" con altre ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conformi deliberazioni delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; l'Assemblea dei soci dell'Azienda "Delia Repetto" adotta la deliberazione di fusione con la maggioranza di cui all'articolo 17.
- 3. L'estinzione dell'Azienda è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
- 4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone la liquidazione dei beni e delle attività dell'ASP.

Articolo 47

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.